

## I contributi previdenziali e assistenziali deducibili dal reddito complessivo



Gentile Cliente,

Con la presente intendiamo effettuare una disamina circa la **deducibilità o non dei diversi contributi previdenziali e assistenziali deducibili dal reddito complessivo**, rigo RE21 del Modello Redditi 2024 (Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR).

**La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente**

## Premessa

**Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza** qualunque sia la causa che origina il versamento (ad esempio, il contributo versato dai biologi all'ENPAB, cfr. Risoluzione 03.03.2011 n. 25/E).

## Osserva

**I contributi sono deducibili anche se versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico** (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.4).

## I contributi previdenziali e assistenziali deducibili

L'art. 10 del TUIR **fornisce un elenco di contributi previdenziali cui spetta la deduzione ai fini IRPEF.**

Ai sensi dell'art. 36, comma 32, del d.l. n. 223 del 2006, **i contributi sospesi in conseguenza di calamità pubbliche sono deducibili nei periodi d'imposta in cui opera la sospensione** se tale deducibilità è ordinariamente prevista da disposizioni di legge e, se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti nell'anno del versamento (Circolare 04.08.2006 n. 28/E, paragrafo 41).

**Sono deducibili**, inoltre, i contributi:

- ✓ **previdenziali versati alla Gestione Separata dell'INPS** nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
- ✓ **agricoli unificati versati all'INPS - Gestione ex SCAU** - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è in deducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1);
- ✓ **previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;**
- ✓ **versati per il riscatto degli anni di laurea e degli anni di frequenza degli ITS Accademy** (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) **e per la prosecuzione volontaria;**
- ✓ **versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL** riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. "assicurazione casalinghe") (Circolare 07.06.2002 n. 48/E, risposta 1.7);
- ✓ **intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest'ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico.**

## Osserva

Sul punto, la risoluzione Agenzia delle Entrate 28.4.2009 n. 114 **subordina l'integrale deducibilità dei contributi previdenziali dovuti da un contribuente deceduto e versati dal coniuge superstite alle seguenti condizioni:**

- i **contributi devono rientrare fra quelli tassativamente elencati e previsti dalla legge**, non ammettendosi ulteriori ipotesi di deducibilità;
- i contributi **devono risultare da idonea documentazione**, ad esempio, da ricevute di pagamento. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l'onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius (Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E);
- i contributi **devono essere effettivamente sostenuti dal contribuente nel periodo di imposta di riferimento** (c.d. principio di cassa) e nel proprio personale interesse ovvero, in determinate ipotesi, nell'interesse di terzi soggetti (familiari fiscalmente a carico).

La risposta a interpello Agenzia Entrate 18.7.2019 n. 267 precisa che, **nel caso in cui gli eredi**, a seguito di accertamento con adesione, **provvedano al versamento dei contributi previdenziali del de cuius per suo conto, la deduzione non è ammessa in quanto:**

- ✓ il **versamento dei contributi non sarebbe avvenuto su base volontaria** bensì solo a seguito di adesione all'atto di recupero coattivo;
- ✓ **manca un interesse**, specifico e personale, **nel pagare i contributi previdenziali del soggetto deceduto**, posto che il versamento non sarebbe finalizzato ad ottenere un trattamento pensionistico (come potrebbe essere la pensione di reversibilità).

### **I contributi previdenziali e assistenziali NON deducibili**

#### **Non sono deducibili:**

- **le somme versate all'INPS per ottenere l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi in cui era vigente il divieto di cumulo** tra redditi di lavoro autonomo o dipendente e pensioni di anzianità, non trattandosi di somme destinate a generare una prestazione futura (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 7);
- **i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto** (art. 12, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, a decorrere dal 2014);
- **i contributi previdenziali INPS, versati alla Gestione Separata, rimasti a carico del titolare dell'assegno di ricerca né per il titolare dell'assegno stesso e né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico** (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.5);
- **le tasse di iscrizione all'albo versate da figure professionali;**
- **le somme versate per sanzioni ed interessi moratori** comminati per violazioni inerenti i contributi versati (Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E);
- **i contributi previdenziali versati all'INPS dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell'impresa.**

Tali conclusioni sono supportate dalla **mancaza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa** nel complesso di norme sui contributi previdenziali versati in favore dei collaboratori e dei coadiutori di impresa familiare agricola **e di quanto previsto nelle istruzioni al modello Redditi PF** le quali, seppure con riferimento all'impresa artigiana o commerciale, stabiliscono che **la deduzione dei contributi corrisposti per conto di altri spetti alla persona per conto della quale i contributi sono versati**, sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa e la rivalsa venga esercitata. Nel caso in cui **il titolare del diritto di rivalsa non lo abbia esercitato**, egli non potrà dedurre i contributi, **a meno che il collaboratore sia anche fiscalmente a carico**.

### I limiti di deducibilità e documentazione da conservare

Va ricordato che **i contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo**.

Ai fini di una possibile verifica da parte dell'Agenzia delle entrate sulla correttezza della deducibilità applicata, **si deve conservare la documentazione riportata nella tabella sottostante**.

TIPOLOGIA	DOCUMENTI DA CONSERVARE
<b>Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti</b> (farmacisti, medici, ecc.)	Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti, modello F24 quietanzato
<b>Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS e all'INAIL ove previsto</b>	Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla Gestione Separata INPS e all'INAIL per le quote a carico del lavoratore
<b>Contributi agricoli unificati versati all'INPS gestione ex SCAU</b>	Ricevuta del versamento anche tramite modello F24 quietanzato
<b>Contributi versati per il collaboratore/coadiutore dell'impresa familiare artigiana o commerciale non fiscalmente a carico</b> del titolare dell'impresa	Attestazione del titolare dell'impresa dalla quale risulti che ha esercitato il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali versati per il familiare e l'ammontare dei contributi stessi
<b>Contributi previdenziali volontari</b> (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un'assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla Gestione Separata dell'INPS)	Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2023 (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono) anche tramite modello F24 quietanzato
<b>Contributo INAIL pagato dalle casalinghe</b>	

---

**Contributi del coniuge defunto versati dal  
coniuge superstite**

Titolo di pagamento intestato al de cuius

Ricevute di pagamento effettuato dal coniuge  
superstite anche tramite modello F24 quietanzato

---

**Fine della Circolare N° 40/2024**